



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 243 del 20 dicembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al Piano degli Interventi n. 1. Comune di Preganziol (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n.494219;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Preganziol con nota prot. n. 25743 del 04.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 377812 del 05.10.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi n. 1;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.29189 del 4.11.16 assunto al prot. reg. al n.430956 del 7.11.16 dell'Anas che di seguito si riporta:

Si fa seguito alla nota inerente l'oggetto ed in epigrafe citata per esprimere il nulla osta di questo Compartimento all'attuazione della Variante 01 al Piano degli interventi "VPI\_01" proposta dal Comune di Preganziol a condizione che tutte le lavorazioni che interessano la Statale 13 "Pontebbana" siano richieste formalmente, separate per ciascuna opera, in conformità alle direttive del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione secondo le procedure Compartimentali vigenti illustrate anche sul sito istituzionale di ANAS.

- Parere n.0106451 del 10.11.16 assunto al prot. reg. al n.440533 dell'11.11.16 dell'ARPAV:

Per la matrice acque si prega d'indicare gli anni di riferimento in merito ai dati sul Bigonzo. Circostanziare quanto affermato a pag.26 sulle cause del decadimento della qualità del Rio Serva da monte a valle e indicare fonte informativa e riferimenti temporali.

Si consiglia di consultare <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne> dove si trovano approfondimenti in merito alla presenza di mercurio nelle acque sotterranee in particolare in comune di Preganziol, problematica rilevante per la zona non servita da acquedotto.

Per la matrice rifiuti trattata nel paragrafo 4.2.3 SISTEMA ANTROPICO, 4.2.3\_1 Inquinanti fisici nel RPA non ci sono particolari osservazioni.

Per gli edifici che verranno demoliti dovrà essere adottata una modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi. Con riferimento poi a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, la parte relativa alla componente "Suolo e sottosuolo" al par. 4.2.1\_3 (pag. 30) risulta molto carente in quanto



considera solo l'aspetto geomorfologico e geoidrologico. Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti e dei benefici derivanti alla collettività dall'attuazione della variante di cui trattasi, che prevede la modifica della destinazione d'uso di edifici in stato di abbandono e degrado senza variazione nel consumo di suolo quindi col mantenimento dell'inedificato allo stato attuale, inoltre trascurando totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono così garantite alla collettività nel momento in cui il suolo non viene occupato da superfici impermeabili.

Pertanto, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), in questo modo si preservano le molteplici funzioni svolte dal suolo, tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Si vuole evidenziare come evitando il consumo di suolo si previene una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) dovuta al venir meno dei servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In conclusione, da quanto si può desumere dalla documentazione presentata, si ritiene che l'intervento previsto sia coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

A tal proposito l'amministrazione comunale dovrà evitare che la riduzione di volumetria a destinazione residenziale, determinata dalla modifica della destinazione d'uso oggetto dell'intervento, non sia recuperata per generare nuova edificazione e consumo di suolo in aumento rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni del PAT.

- Parere n.138268 del 14.12.16 assunto al prot. reg. al n.487309 del 14.12.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:

“...si esprime parere favorevole esclusivamente di quanto di propria competenza.”

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 206/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 20 dicembre 2016;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
HA RITENUTO**

Che il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso debba essere integrato, al fine di valutare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione, di tutte le azioni oggetto della variante, comprensive anche di quelle relative agli accordi pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004 e gli ampliamenti delle attività produttive in zona impropria. Per quanto concerne le aree di cui alla Legge Regionale 50/2012, si ritiene, inoltre, che la fase valutativa debba approfondire la valutazione degli effetti cumulativi connessi all'insediamento di strutture commerciali sia nell'area a sud di via Meucci, lungo la SP 107 sia nelle aree lungo via Forlanini, considerando in particolar modo la matrice atmosfera, la viabilità, la gestione degli scarichi e delle acque meteoriche.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore di UO Commissioni VAS Vinca NUVV)  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*10/11/00*

Il presente parere si compone di 4 pagine